



COPIA

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO

Provincia di Chieti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

Numero 25	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2013.
Data 09.09.2013	

L'anno **duemilatredici** il giorno **nove** del mese di **settembre** alle ore **18.00** nella sala consiliare, convocata nei modi di legge, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - VENOSINI Andrea	P			
2 - DI IORIO Alessandra	P			
3 - ANTENUCCI Antonio	A			
4 - VALENTINI Luigi	P			
5 - FELICE Aurora Anna	P			
6 - VESPASIANO Juri	AI			
7 - PICCOLI Gabriele	A			

Totale presenti **4**Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Aldo D'AMBROSIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Andrea VENOSINI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. N. 267/2000:

Parere di regolarità tecnica Favorevole F.to Rag. Cristina DI NUNZIO
Parere di regolarità contabile Favorevole F.to Rag. Cristina DI NUNZIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione **a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015**;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:**

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**

3) **ALiquota FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (esenti per i Comuni classificati montani) 0,2 PER CENTO**
riduzione **fino allo 0,1 per cento.**

4) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALiquota DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *“1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”*, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare **è adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;**

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;**

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”*

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non*

risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale."

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *"56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"*

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

VISTO l'art. 163, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000: "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato";

VISTO l'art. 1, comma 381, della L. n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), con il quale veniva prorogato al 30.6.2013 il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno in corso da parte degli Enti Locali;

VISTO il comma 4 quater dell'art. 10 del D.L. n. 35/2013, convertito in legge dalla L. n. 64/2013, con cui è stato previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2013;

VISTO l'articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102:

"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013."

Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano su n. 4 Consiglieri presenti e votanti:

--Favorevoli n. 4, Contrari n. 0, Astenuti n. 0;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2013:**

- **ALIQUOTA DI BASE**

0,90 PER CENTO

- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**

0,45 PER CENTO

- 3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2013;
- 4) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, compreso eventuali ulteriori riduzioni applicabili, si rimanda al Regolamento approvato ed alla normativa vigente in materia;
- 5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RISCONTRATA l'urgenza di dover provvedere in merito;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese peralzata di mano su n. 4 Consiglieri presenti e votanti:

--Favorevoli n. 4, Contrari n. 0, Astenuti n. 0;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Andrea VENOSINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Aldo D'AMBROSIO

Il sottoscritto messo comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio on line attivato presso il sito istituzionale di questo Comune, il 23.09.2013, prot. n. 3373, per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile Pubblicazioni
F.to Giuseppe FELICE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line attivato presso il sito istituzionale di questo Comune, ai sensi dell'art.134, comma 3, il 03.10.2013.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000). SI/NO S

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Aldo D'AMBROSIO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, 23.09.2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Aldo D'AMBROSIO
